

DIDATTICA INCLUSIVA



Finalità educativa generale

Promuovere l'autonomia personale e sociale attraverso una didattica inclusiva che miri al raggiungimento dell'integrazione scolastica, dello sviluppo delle potenzialità e dell'acquisizione di adeguate competenze.



Inserimento alunni diversamente abili |

L'inserimento di alunni diversamente abili , regolato dalla legge 104 del 1992, ha come obiettivo fondamentale quello di garantire il diritto allo studio ,

anche in presenza di gravi difficoltà di apprendimento. Lo sviluppo degli apprendimenti si articolerà mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale. Tale inserimento è finalizzato al raggiungimento dell'autonomia e alla acquisizione delle abilità necessarie per un'integrazione sociale soddisfacente. L'attività didattica di sostegno, in continuità nei tre ordini di scuola, è realizzata dagli insegnanti specializzati e curricolari che, insieme alle famiglie e agli operatori sociosanitari, collaborano a definire le difficoltà da superare e le possibilità di recupero, programmano gli interventi educativi e didattici, rispondenti alle singole esigenze,, e valutano i progressi nei processi di apprendimento. Per realizzare un'integrazione che abbia successo, sono necessari una stretta collaborazione e un lavoro di équipe tra il docente di sostegno e gli altri insegnanti di classe, in particolar modo quando:

- il ragazzo in condizione di handicap viene inserito nella classe;
- nell'analisi della documentazione utile: analisi funzionale (rilasciata dall'Ente assistenziale da cui l'alunno è seguito) e fascicolo personale(inviato dall'ordine di scuola precedente)
- nei contatti con la famiglia;
- negli incontri con gli operatori esterni, per avere ulteriori informazioni ed indicazioni nell'elaborazione del **profilo di funzionamento**;
- nel definire la programmazione di un **progetto educativo individualizzato**.

Nel nostro istituto è presente il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione) composto da:

- il Dirigente scolastico o un suo delegato,
 - il coordinatore del sostegno che ha il compito di:
 1. curare i rapporti con gli Enti esterni,
 2. organizzare le attività all'interno dell'istituto creando le condizioni di un clima affettivo stabile che permetta ad ogni diversabile disentirsi " riconosciuto" e quindi " incluso" nel gruppo,
 3. confrontarsi con i docenti di sostegno in relazione ai rapporti di questi ultimi con le famiglie degli alunni diversabili e con i docenti del Consiglio di classe in ordine all'attività didattica programmata e al sostegno psicologico e psicopedagogico da garantire.
 - il docente di sostegno (che ha il compito di curare i rapporti con la famiglia, con gli operatori socio-sanitari, con gli insegnanti curricolari e coordinare il percorso formativo)
 - il consiglio di classe
 - i genitori dell'alunno
 - i rappresentanti dell'équipe socio-sanitaria che segue il ragazzo
 - gli educatori
 - Il GLO si riunisce per tre volte l'anno per l'approvazione del PEI, la verifica intermedia e la verifica finale. Essendo il GLO un gruppo di lavoro, le decisioni si prendono a maggioranza.
-
- E' presente anche il Gruppo di studio e di lavoro d'istituto (G.L.I.), composto da:
 - Dirigente scolastico
 - docenti curricolari e di sostegno

- eventuali membri del personale ATA
- specialisti dell'ASL territoriale di riferimento per la scuola

Per favorire una completa integrazione tutti gli edifici sono dotati di rampe di accesso e di ascensori per disabili; sono rispettati i parametri fissati dal DM141/99 per quanto riguarda il numero di alunni per classi frequentate dai disabili (max 20); inoltre l'istituto dispone di aule di potenziamento dove è possibile applicare uno studio più individualizzato. L'organizzazione delle gite scolastiche e l'individuazione della meta e del percorso tengono sempre conto delle esigenze e delle possibilità del diversabile presente nella classe.

Accoglienza

L'istituto comprensivo, al fine di favorire l'accoglienza e la continuità didattica degli alunni diversamente abili, si impegna, all'inizio dell'annoscolastico, ad organizzare iniziative ad hoc, per cercare di rendere il più naturale possibile l'ingresso nella scuola dei nuovi alunni.

A tale riguardo, la scuola organizza un primo incontro tra la famiglia dell'alunno in entrata e l'insegnante specializzato che dovrà seguire l'alunno, e un secondo incontro tra il docente specializzato e l'insegnante che ha seguito l'alunno diversabile negli anni precedenti.

Nei primi giorni di scuola viene organizzata l'accoglienza di tutti gli alunni in ingresso.

Prima dell'inizio delle lezioni e dopo assegnazione dell'alunno, il docente di sostegno si impegna a leggere tutta la documentazione inviata dalla scuola primaria e in particolare il Profilo di funzionamento e la relazione finale dell'anno scolastico precedente.

E' importante sottolineare che la classe diventa la variabile e la risorsa più efficace per un reale inserimento dell'allievo diversabile e che l'insegnante di sostegno è, a tutti gli effetti, docente della classe, in quanto il suo apporto è funzionale al progetto educativo e didattico dell'intero gruppo.

Per l'utilizzo coordinato delle risorse, i docenti fatta una indagine su ciò che è presente nelle scuole, individuano i facilitatori che saranno poi indicati per progettare e programmare gli interventi di miglioramento dell'inclusione scolastica. Tali interventi prevederanno, oltre alle normali attività curricolari, anche la partecipazione a progetti extracurricolari.

Il concetto di inclusione si applica a tutti gli alunni come garanzia diffusa e stabile di poter partecipare alla vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimenti e partecipazione sociale.

Strategie per il miglioramento dell'inclusione

- realizzare momenti di riflessione congiunta tra i vari ordini di scuola, attraverso incontri più frequenti di tutti gli insegnanti di sostegno dell'istituto nell'ambito della progettazione;
- organizzare incontri formativi per i genitori, atti a contenere gli effetti di possibili situazioni "a rischio";
- interazione tra le due agenzie educative (scuola-famiglia) finalizzata alla conoscenza del vissuto del minore, utile al suo inserimento nella realtà sociale locale.

Azioni per garantire il successo scolastico

- attività laboratori ali (learning by doing)
- attività per piccoli gruppi (cooperative learning)
- tutoring (peer education)
- attività individualizzate (mastery learning)

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSABILI

Ed ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO D'ISTRUZIONE

Tutti i docenti della classe, non solo l'insegnante di sostegno, concorrono al successo del percorso scolastico dell'alunno diversamente abile e, quindi, tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo. La valutazione segue i descrittori comuni alla classe. Possono comunque essere adottati strumenti di valutazione differenziati o equipollenti (capaci cioè di verificare i medesimi obiettivi), ma i criteri o le regole di valutazione devono restare quelli della classe.

Nella valutazione si terrà conto dei progressi compiuti dagli alunni, a livello educativo e didattico, rispetto alla situazione di partenza, alle potenzialità da sviluppare e all'impegno profuso, facendo comunque sempre riferimento al PEI. La valutazione, quindi, in nessun caso può essere la media aritmetica delle varie prove di verifica.

Il P.E.I. redatto in base al modello unico stabilito dall'art. 21 del D.L. N° 182 del 2020 e successive disposizioni correttive N° 153 del 2023 e in conformità con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni nazionali o, comunque, ad essi globalmente riconducibili, può anche definire percorsi con obiettivi didattici e formativi differenziati, con contenuti ridotti o facilitati. Nell'uno e nell'altro caso la valutazione rappresenta una fase ineludibile proprio per il carattere formativo ed educativo che essa acquisisce nei confronti dell'allievo.

Non deve essere fatto alcun riferimento al P.E.I. nella pubblicazione degli scrutini e dell'esito degli esami.

L'articolo 9 del D.P.R. n. 122/2009 cit. prevede che, in sede di esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione, le prove siano adattate in relazione agli obiettivi del PEI. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Ai sensi dell'art. 318 del D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico), per le prove di esame sono predisposte apposite prove scritte atte a valutare i progressi dell'alunno sulla base degli insegnamenti impartiti.

Le prove d'esame:

- possono essere differenziate in relazione a quanto previsto dal PEI;
- anche se differenziate, sono considerate equivalenti a quelle ordinarie;
- possono essere sostenute con l'uso di strumenti compensativi;
- possono essere attuate con la mediazione didattica dei docenti.

Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente agli alunni diversabili l'acquisizione di un attestato di credito formativo valido anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

Sui diplomi di licenza sarà riportato il voto finale in decimi, senza alcun riferimento alla differenziazione delle prove.

Per la Certificazione delle Competenze, su modello individualizzato, si terrà conto delle caratteristiche e delle abilità dell'allievo diversabile e si riporteranno i livelli raggiunti per ogni competenza.

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI



La scuola favorisce l'accoglienza degli alunni stranieri, il cui inserimento è garantito dal DPR n°394/99 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286 e dalle Linee guida (febbraio 2014) realizzando interventi che siano in grado di creare un clima aperto al confronto tra culture diverse. Per questo, si propone di :

- favorire un clima di accoglienza scolastica e sociale, che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- costruire un contesto favorevole all'incontro e al dialogo con le altre culture;
- proporre adeguate modalità di intervento per l'apprendimento della lingua italiana.
- Di fronte alla varietà di vita e di storia, che caratterizzano questi bambini, e ai differenti bisogni didattici e linguistici, per offrire risposte efficaci, si faricorso a:
 - progetti di accoglienza particolarmente mirati;
 - attività ed interventi specifici, per favorire la conoscenza della lingua italiana;
 - momenti socializzanti, per conoscere e valorizzare le diverse culture.
- Gli interventi didattici puntano, non solo alla valorizzazione della cultura di appartenenza, ma, soprattutto, alla scoperta della persona come risorsa e come soggetto, coinvolto in un progetto comune di sviluppo futuro.
- Essi prevedono:
 - la raccolta di documenti, informazioni biografiche e scolastiche sui saperi già acquisiti, per individuare i punti di forza e gli eventuali bisogni
 - l'inserimento in classe, prestando attenzione alle interazioni fra i gruppi per prevenire forme di esclusione e di distanza e favorire lo stabilirsi di relazioni di reciprocità;
 - l'insegnamento della lingua Italiana come L2 (seconda lingua), con un intervento tempestivo e mirato, per evitare che la condizione di nonconoscenza finisca per diventare un motivo di insuccesso, sotto forma di ritardo scolastico accumulato.
- Successivamente, si passerà a far apprendere l'italiano per lo studio, attraverso:
 - momenti di supporto individualizzato, rivolto ad un piccolo gruppo;
 - modalità di facilitazione dell'apprendimento delle discipline;
 - interventi di consolidamento linguistico;
 - semplificazione delle consegne;
 - uso di linguaggi non verbali;
 - sottolineatura dei concetti base e semplificazione dei testi;
 - valorizzazione dei saperi precedenti e confronti con i saperi della società di approdo .

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

ed

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO D'ISTRUZIONE

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si conferma quanto previsto al punto 5.c della C.M. n°32/2008 e ci si riferisce alle Linee Guida Ministeriali C.M. n° 24/2006, ad oggi unico riferimento normativo.

La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi. Valutare un alunno straniero è sicuramente molto più difficile di quanto non sia valutare un alunno italofono. L'alunno non italofono, o non ancora sufficientemente italofono, non è generalmente un alunno incompetente su tutto, ma si trova, per qualche tempo, in una situazione nella quale non ha le parole per dire, per comunicare la sua competenza scolastica. Incompetenza linguistica, quindi non significa incompetenza scolastica.

Dall'emanazione della Legge n°517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e a traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento.

L'art. 4 del DPR n°275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino "nel rispetto della normativa nazionale".

Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell'art. 45, comma 4, del DPR n.° 394 del 31 agosto 1999 che così recita " il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento..". Ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema che sottolineano l'attenzione ai percorsi personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel suo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle " Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati" con le finalità del " Profilo educativo dello studente" che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola Italiana, basato sulla Legge 53/03, art 3, relativi in particolare alla valutazione.

Per il C.d.C. che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico- per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare, diventa fondamentale:

- conoscere la storia scolastica precedente;
- considerare la situazione linguistica di partenza;

- conoscere le caratteristiche delle scuole;
- privilegiare la formazione valutativa rispetto a quella certificativa;
- considerare il percorso dell'alunno, sulla base di osservazioni sistematiche operate dagli insegnanti e dai docenti alfabetizzatori;
- considerare la verifica dei progressi ottenuti in relazione alla situazione di partenza;
- considerare il conseguimento degli obiettivi minimi, la motivazione, l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate.

Gli allievi che seguono per alcune discipline il programma di classe, senza alcuna individualizzazione, riceveranno una valutazione priva di specifiche annotazioni, ma caratterizzata dalla necessaria attenzione alla loro particolare situazione linguistica.

Per quanto concerne la valutazione finale si farà riferimento agli obiettivi programmati e si terrà conto dei dati di partenza di ciascun alunno. Il lavoro svolto dagli alunni stranieri durante i corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano o di altre discipline, nel caso che durante tale attività sia possibile l'apprendimento di contenuti.

La commissione, tenuto conto del percorso scolastico dell'alunno, definirà il peso/incidenza delle prove nazionali INVALSI.

Il colloquio multidisciplinare dovrà consentire di valutare il livello globale di maturazione e potrà riguardare, nel rispetto della responsabilità delle singole sottocommissioni, approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivati da qualificate esperienze realizzate.



INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISTURBI DI APPRENDIMENTO

L'area dello svantaggio scolastico, indicata come area dei bisogni educativi speciali , è molto ampia e vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità (di cui abbiamo trattato nel 1 paragrafo), quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

Nel variegato panorama del nostro istituto ,dove in ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni, la complessità delle classi diviene sempre più evidente ed è compito della scuola attivarsi per affrontare al meglio le situazioni.

Le leggi 53/2003e 170/2010 costituiscono fonti di riferimento cui si sono ispirati i docenti del comprensivo per le iniziative intraprese: estendere a tutti gli alunni BES il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento sia per quanto riguarda il processo di apprendimento-insegnamento sia per

quanto attiene la valutazione e le misure previste dalla L.170.

Il primo passo è stato quello della formazione docenti che da anni si alternano per una adeguata cultura dell'inclusione, come si evince anche dal piano di formazione triennale su rete territoriale .

La nostra scuola favorisce misure educative e didattiche, per garantire il corretto processo di apprendimento degli alunni con BES, attraverso la stesura di un Piano didattico personalizzato, redatto dal Consiglio di classe e, successivamente, condiviso con la famiglia, come previsto dalla legge n°170/2010 e dal DM5669/2011. Il PDP ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

Nella nostra scuola, è presente la figura della psicologa dell'A.I.D. con lo scopo di supportare i colleghi nelle fasi operative e di consulenza e approfondire le tematiche relative all'ambito.

Dall'anno scorso, presso il plesso di Scuola primaria "Rodari" è attivo lo Sportello della dislessia (con la presenza della psicologa dell'A.I.D. sezione di Bari).

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICA DI APPRENDIMENTO (DSA), CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI E CON SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE ed ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO D'ISTRUZIONE

Gli allievi con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, in assenza di certificazione possono accedere comunque a un piano didattico individualizzato e personalizzato, nonché a tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono ed al conseguente percorso valutativo individualizzato. (CM n°8 6/3/2013).

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) certificate, con disturbi evolutivi specifici e con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale si applicano i criteri previsti dall'art. 10 del DPR n. 122/09 e si conferma quanto previsto al punto 5.a della C.M. n° 32/2008. Pertanto la valutazione sarà espressa con voto in decimi. Si terrà conto dei progressi compiuti dagli alunni, a livello educativo-didattico, rispetto alla situazione di partenza, tenendo conto soprattutto del miglioramento delle competenze e delle abilità. Le verifiche degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo del primo ciclo, terranno "in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati" (c.3 art.6, D.M.5669/11) . A tale scopo i Consigli di Classe interessati, programmeranno un percorso educativo-didattico personalizzato e individualizzato nello svolgimento dell'attività didattica adotteranno gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Durante gli esami del primo ciclo saranno messi in atto tutte le azioni previste dalla normativa a favore degli alunni che presentano un disturbo dell'apprendimento diagnosticato o svantaggio o disturbo evolutivo specifico.

"I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove scritte e orali gli strumenti compensativi previsti dal PDP o da altra documentazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2011" (C.M.n° 48, 31/05/2012). In terza classe, tra tutti gli strumenti compensativi e dispensativi possibili per assicurare la riuscita scolastica dell'allievo, sarà necessario individuare quelli strettamente necessari per lo svolgimento dell'Esame di Stato. Essi saranno indicati nella relazione finale coordinata del CdC.

In sede d'esame per le prove scritte sarà concesso tempo aggiuntivo. Esse:

- possono essere sostenute con l'uso di strumenti compensativi.
- possono essere lette ad alta voce da parte dei docenti delle prove.
- possono essere presentate su formato digitale leggibile con sintesi Vocale.

In merito alle lingue straniere "...le istituzioni scolastiche valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le proprie competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune..." Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA." (Art. 6 c. 4 DM 5669/11).

La relazione finale di presentazione della classe dovrà contenere il percorso scolastico dell'alunno, tutte le notizie relative al percorso triennale, agli strumenti compensativi, alle dispense messe in atto, alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

I sistemi valutativi utilizzati nel corso del triennio sono utilizzabili anche in sede d'esame (nota MIUR 1787/05) e per la Certificazione delle Competenze è opportuno tener conto delle caratteristiche e delle abilità dell'allievo con DSA.